

## CONSENSO INFORMATO PER GLI INTERVENTI IN CLASSE

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e  
 il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ o  
 il tutore \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ sono/è  
 informati/o sui seguenti punti in merito al piano di intervento di prevenzione nei confronti del/la minore  
 C.F.: \_\_\_\_\_ da parte

della Dott.ssa Alessandra Carola, Psicologa Psicoterapeuta, iscritta all'Albo degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia con il n. 1776 e della Dott.ssa Sara Pedron, Psicologa, iscritta all'Albo degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia con il n. 2424:

1. L'intervento prestato dal professionista sanitario è finalizzato alla prevenzione del disagio e promozione di un migliore benessere psico-sociale del/la minore, e ha validità per l'anno scolastico in corso;
2. Lo strumento principale che verrà utilizzato saranno lezioni frontali di formazione e informazione, gruppi di discussione e psicoeducazione. Gli incontri saranno rivolti agli studenti delle classi aderenti al progetto e avranno una durata stimata di 2 ore;
3. Potranno essere usati strumenti conoscitivi per gli interventi di prevenzione in ambito psicologico;
4. Il professionista è strettamente tenuto ad attenersi al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;
5. Il professionista si ispira ai principi sanciti dagli artt. 1 e 3 della L. 219/17 in tema di consenso informato;

Gli esercenti la responsabilità genitoriale/il tutore sono altresì informati sui limiti giuridici di riservatezza sanciti dai seguenti articoli del Codice Deontologico degli psicologi:

Articolo 11. Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrono le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

Articolo 12. Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

Articolo 13. Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ e  
 il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ o  
 il tutore \_\_\_\_\_, dopo aver ricevuto e compreso le informazioni, prestano/presta il consenso informato all'incontro sul tema dei Disturbi dell'alimentazione.

Luogo, data \_\_\_\_\_

Firma esercente responsabilità genitoriale \_\_\_\_\_

Firma esercente responsabilità genitoriale \_\_\_\_\_

Tutore \_\_\_\_\_

